



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliand@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliand@pec.it
PEC GS: giudice.pugliand@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 198 del 30 Aprile 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.loggiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliand@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliand@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliand@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliand@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliand@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliand@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.pugliand@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

1. COMUNICAZIONI L.N.D.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 360 DEL 30 APRILE 2024)

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 3 Aprile 2024 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

OMISSIS

5) RICORSO DEL CALCIATORE Marco ROSSI/BRINDISI FBC

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 2 gennaio 2024, e proseguito alla CAE il successivo 20 febbraio, il calciatore Marco ROSSI (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Parma il 30 settembre 1987, ha esposto quanto segue:

a. nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato – con durata del contratto dal 2 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 - con la SSD Brindisi FC ARL (nel seguito, anche, la società) con un contratto che, per la stagione in esame, prevedeva un compenso lordo annuo pari a euro 10.000,00. Da subito la CAE deve rilevare che nel contratto prodotto in giudizio è invece indicato che il calciatore deve ricevere: (i) un compenso lordo annuo, pari a euro 6.000,00 – seimila/00 -, ai quali devono aggiungersi (ii) euro 4.000,00 - (quattromila/00) – a titolo di indennità (rimborso forfettario) per vitto e alloggio;

b. il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 8.000,00 (ottomila/00), rimanendo, quindi, creditore di euro 2.000,00 (duemila/00). Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento di euro 2.000,00 (duemila/00).

La Società non si è costituita in giudizio.

La causa è venuta in discussione all'udienza del 3 aprile, nella quale è stato ascoltato il Legale del calciatore. La CAE evidenzia che sul contratto prodotto dal Legale del calciatore non risulta essere apposto il timbro di deposito della LND.

Sul punto non ultroneo appare ricordare in questa sede il principio giurisprudenziale ormai pacifico – ex multis e da ultimo la decisione 0018/TFNSVE – 2022 – 2023 Reg. Procedimenti n. 0011/TFNSVE/2022-2023 che sul punto dispone:” non vi è dubbio che il timbro di deposito rappresenti il più immediato strumento di attestazione dell'avvenuto deposito, comprovando inequivocabilmente la ricezione del documento da parte dell'ente competente. Tuttavia, considerare detto 'timbro' come l'unico elemento idoneo a comprovare con certezza l'attestazione del deposito, oltre a non risultare dalla lettera dell'art. 28 Reg. LND, è frutto di un'interpretazione eccessivamente rigida e formalistica, idonea a causare una non ragionevole delimitazione del perimetro di azione riconosciuto a società/calciatori/Collaboratori della Gestione Sportiva, e dunque, di riflesso, una compressione sproporzionata del loro diritto di difesa. La ratio sottesa alla norma in questione è, in effetti, esclusivamente quella di garantire che le controversie attivate innanzi alla CAE siano corredate da titolo idoneo e legittimante, precludendo l'attivazione di procedimenti di natura economica fondati su pretese prive di basi giuridiche In altre parole, a rilevare non deve essere la tipologia dell'attestazione, bensì la certezza del deposito dell'accordo. Su queste basi, il requisito dell'attestazione previsto dall'art. 28, comma 3 del Regolamento LND può dirsi soddisfatto ogniqualvolta vi sia espressa conferma del deposito degli accordi economici da parte dell'unico organo – il Dipartimento Interregionale – competente a riceverli, non potendosi imputare alla parte ricorrente l'eventuale assenza del 'timbro' di deposito nei documenti trasmessi dal Dipartimento. Eventuali omissioni del Dipartimento nell'apporre il timbro sui documenti ricevuti in deposito non possono essere imputati, tanto da risolversi in cause di inammissibilità, al ricorrente, sul quale grava, invece, l'onere di porre in atto ogni condotta diretta a recuperare dall'organo preposto la copia dell'accordo economico già depositato.” -. Nell'uniformarsi al principio testé enunciato, la CAE ha approfondito, alla ricerca di altre circostanze che potessero offrire ragionevole certezza dell'avvenuto deposito dell'accordo, non rinvenendone.

Ne consegue che la CAE, in considerazione del fatto che l'articolo 28, comma 3 del Regolamento della LND dispone che l'accordo economico prodotto in giudizio deve recare l'attestazione dell'avvenuto deposito in LND, e questo a pena di inammissibilità, ed in assenza di qualunque ulteriore elemento, non può che rigettare il ricorso in conseguenza del fatto che il calciatore ha prodotto un contratto, appunto, non recante il timbro di deposito.

P.Q.M.

a seguito dell'attività istruttoria svolta, verificata l'assenza, presso l'Organo che è preposto a ricevere gli accordi economici, di siffatto contratto, la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- respinge il ricorso;
- dispone che la tassa di reclamo versata venga incamerata.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Luca DI MODUGNO/BRINDISI FBC

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 15 febbraio 2024, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Luca DI MODUGNO (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Terlizzi (BA) il 30 maggio 2001, ha esposto quanto segue:

nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato – con durata del contratto dal 7 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 - con la BRINDISI FBC (nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevedeva un compenso lordo determinato in euro 5.500,00;

il calciatore ha adempiuto alle proprie obbligazioni, ma ha ricevuto solo euro 4.400,00;

resta creditore nei confronti della società di euro 1.100,00.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento di euro 1.100,00 (millecento/00), ovvero la maggiore o minore somma che verrà ritenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Fra la documentazione prodotta in giudizio, vi è la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del calciatore laddove è riportato che questi deve ricevere dalla società la somma richiesta con il ricorso di cui oggi è causa. La Società non si è costituita in giudizio e dunque nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che in assenza di controdeduzioni non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all'udienza del 3 aprile 2024, nella quale è stato ascoltato il Legale del calciatore.

Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la BRINDISI FBC a riconoscere al Sig. Di Modugno, come in epigrafe individuato, la somma di euro 1.100,00 (millecento/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.
- ordina alla SSD Brindisi FC ARL di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

OMISSIS

2. COMUNICAZIONI C.R.

2.1. SEGRETERIA

1.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. APULIA TRANI

GUERINI MELISSA
LOSITO ISABEL

nata il 20/04/2010
nata il 15/03/2009

PLAY OFF/PLAY OUT – CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Con riferimento a quanto riportato nei Comunicati Ufficiali di questo Comitato Regionale Puglia, N. 25 pubblicato in data 10 Agosto 2023 e N. 165 pubblicato in data 16 Marzo 2024, preso atto dei risultati ufficiali, si riporta quanto segue:

CAMPIONATO ECCELLENZA (Play-Off)

- **secondo turno**

Girone A

Risultato della gara di Domenica 28 Aprile 2024 - gara unica -

BISCEGLIE S.R.L. - MOLFETTA CALCIO

0 - 0 dopo i tempi supplementari

Si riporta qui di seguito la Società che acquisisce il diritto a disputare la gara di Finale Play-Off

A.S. BISCEGLIE S.R.L.

CAMPIONATO PROMOZIONE (Play-Off)

Girone A

- **secondo turno**

Risultato della gara di Domenica 28 Aprile 2024 - gara unica -

FOOTBALL CLUB CAPURSO - LUCERA CALCIO

2 - 0 (*)

() vedi delibera del Giudice Sportivo Territoriale*

Si riporta qui di seguito la Società vincente i Play-Off

A.S.D. FOOTBALL CLUB CAPURSO

Girone B

- **secondo turno**

Risultato della gara di Domenica 28 Aprile 2024 - gara unica -

TAURISANO 1939 - LEVERANO FOOTBALL

3 - 2 dopo i tempi supplementari

Si riporta qui di seguito la Società vincente i Play-Off

A.S.D. TAURISANO 1939

Si riporta qui di seguito “**stralcio**” dei Comunicati Ufficiali di questo Comitato Regionale Puglia, N. 25 pubblicato in data 10 Agosto 2023 e N. 165 pubblicato in data 16 Marzo 2024

GARE DI PLAY- OFF modalità TECNICHE (CAMPIONATO ECCELLENZA)

Comunicato Ufficiale Comitato Regionale Puglia N. 25 pubblicato in data 10 Agosto 2023

.....omissis.....

FINALE

Le società vincitrici dei play-off dei 2 gironi disputeranno una gara di spareggio, su campo neutro, con eventuali supplementari e calci di rigore.

La società **vincente** acquisirà la promozione diretta al Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D stagione 2024-2025.

La società **perdente** acquisirà il diritto a disputare le gare di spareggio-promozione al Campionato Nazionale Dilettanti - Serie D - stagione 2024-2025

.....omissis.....

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di **PLAY-OFF** e **PLAY-OUT** possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima**, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2023/2024 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

Si precisa peraltro, che le norme sull'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata della gara e quindi anche nel caso di sostituzioni, riportate sul C.U. n° 21 del 8.08.2023 e successive pubblicazioni è **valida anche nelle gare dei Play-off e Play-out.**

Si riporta qui di seguito il quadro riepilogativo riguardante gli obblighi sull'impiego dei giovani calciatori:

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	1	2003	1	2004
PROMOZIONE	1	2003	1	2004

L'inosservanza della norma di cui al precedente comma comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione della perdita della gara ai sensi **dell'art.10 - comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.**

DISCIPLINA SPORTIVA

- Art. 19 comma 8 e 9 C.G.S. –

8. Per le sole gare di **play-off** e **play-out** della LND:

- a) **le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;**
- b) **la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art.21, comma 6.**

9. *Le ammonizioni che non abbiano esplicito effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci, altresì, nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.*

SI PRECISA CHE DOVRANNO COMUNQUE TROVARE ESECUZIONE NELLE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT:

- LE SANZIONI DI SQUALIFICA
- LE SANZIONI DI SQUALIFICA PER RECIDIVA A SEGUITO DI AMMONIZIONE RIPORTATE ALL'ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO
- LE INIBIZIONI A QUALSIASI TITOLO INFLITTE E NON ANCORA SCONTATE

Si comunica, altresì, che il Presidente Federale, in accoglimento di apposita istanza della L.N.D., con C.U. n. 156/A e 157/A del 2.2.2024 della F.I.G.C., riportato sui C.U. n. 269 e 270 della Lega Nazionale Dilettanti del 2.2.2024 nonché sul Comunicato Ufficiale n° 139 del 7.2.2024 di questo Comitato Regionale, **ha emanato un provvedimento di abbreviazione dei termini procedurali dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale.**

SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso delle gare di Play-Off e Play-Out. è consentita la sostituzione di CINQUE calciatori secondo quanto previsto dall'Art. 74 comma 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARA DI SPAREGGIO TRA LE DUE SQUADRE VINCENTI I PLAY-OFF DEI GIRONI A E B DEL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Con riferimento a quanto riportato nei Comunicati Ufficiali di questo Comitato Regionale Puglia, N. 25 pubblicato in data 10 Agosto 2023 si comunica che la prevista gara **UGENTO – BISCEGLIE S.R.L.** avrà luogo **Domenica 5 Maggio 2024** con inizio alle ore 16,30 **su campo neutro da destinarsi.**

**PLAY OFF/PLAY OUT E SPAREGGI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024
CAMPIONATI REGIONALI PRIMA CATEGORIA GIRONI A E C
E SECONDA CATEGORIA GIRONE C**

Si comunica che le gare avranno luogo a partire da domenica 5 maggio 2024. La programmazione delle stesse verrà pubblicata su un prossimo comunicato ufficiale.

24ª EDIZIONE COPPA PUGLIA

Stagione Sportiva 2023/2024

“GARE DI FINALI”

Risultato della gara di Mercoledì **24/04 /2024** (ritorno)

AUDACE BARLETTA 1958 - SQUINZANO CALCIO 1913

0 - 1

Per effetto dei risultati sportivi conseguiti la Società **G.S.D. AUDACE BARLETTA 1958** di Barletta (BAT) viene proclamata vincitrice della Coppa Puglia, Stagione Sportiva 2023/2024.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale rivolge ai Dirigenti, Tecnici ed Atleti della **G.S.D. AUDACE BARLETTA 1958** un sincero plauso per l'ambito titolo conseguito.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

“FINALI REGIONALI”

RISULTATO GARA “FINALISSIMA”

SABATO 27 APRILE 2024

IDEALE BARI - MESAGNE CALCIO 2020

0 - 3

Per effetto del risultato sportivo conseguito nella gara “Finalissima”, la Società A.S.D. MESAGNE CALCIO 2020 di Mesagne viene proclamata “Campione Regionale Juniores” Under 19 stagione sportiva 2023/2024 e si qualifica per la successiva Fase Nazionale.

Alla suddetta Società il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia rivolge un vivo plauso per il meritato prestigioso titolo conseguito.

PROGRAMMA GARA DI RECUPERO

SI CONFERMA

GIOVEDÌ 02 MAGGIO 2024

SECONDA CATEGORIA

GIRONE B - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
BITETTO	GIOVENTU PALAGIANELLO	R	02/05/2024 20:00	C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.	BITETTO

RISULTATI

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - R			GIRONE B - 13 Giornata - R		
ATLETICO PESCHICI CALCIO	- GIOVENTU CALCIO SANSEVER	4 - 2	GIOVANI CRYOS	- AUDACE FRAGAGNANO 2020	3 - 4
ATLETICO VIESTE	- ETRA BARLETTA 2008	1 - 4	LATIANO	- CALCIO CASTELLANA	3 - 1
AUDACE BARLETTA 1958	- NOICATTARO	2 - 2	REAL PUTIGNANO	- POLISPORTIVA NOCI	2 - 0
AUDACE CAGNANO	- IDEALE BARI	1 - 4	RINASCITA RUTIGLIANESE	- S.VITO	2 - 0
MARACANA SAN SEVERO	- VIRTUS MOLFETTA	2 - 2	SOCCER TEAM FASANO	- ATLETICO MARTINA 2012	7 - 1
REAL SANNICANDRO	- TOP PLAYER MINERVINO	2 - 0	STATTE	- RAGAZZI SPRINT CRISPIANO	1 - 1
VIRTUS BISCEGLIE	- REAL SAN GIOVANNI	5 - 1	VILLA CASTELLI CALCIO	- HELLAS LATERZA	2 - 0
			Ha riposato.....	REAL MOTTOLA CALCIO 2019	

GIRONE C - 13 Giornata - R		
CURSI CALCIO 2018	- VIRTUS LECCE	1 - 3
DON BOSCO MANDURIA	- SAVA CALCIO	0 - 2
FOOTBALL TAVIANO	- CAPO DI LEUCA	2 - 1
GIALLOOROSI ARADEO	- ZOLLINO A.S.D.	3 - 0
MELPIGNANO	- NUOVA AVETRANA	1 - 2
VERNOLE CALCIO 2017	- POLIS BAGNOLO	2 - 1
VIRTUS SAN PANCRAZIO	- RUFFANO CALCIO	4 - 3

SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - R			GIRONE B - 13 Giornata - R		
ATLETICO APRICENA	- SPORTING MANFREDONIA	2 - 1	(1) ARCOBALENO TRIGGIANO	- KIDS CLUB CONVERSANO	0 - 3
AVANTI ALTAMURA	- ACCADEMIA CALCIO MONTE	4 - 1	ATLETICO PEZZE 2011	- TAF CEGLIE MESSAPICA	2 - 1
ELCE	- BOVINO CALCIO	1 - 3	DIMATEAM	- NEW TEAM CELLAMARE	2 - 1
INVICTUS LAM ACCADEMY	- CASTELLUCCIO DEI SAURI	4 - 0	ESPERIA MONOPOLI A R.L.	- GRUMESE 1919	3 - 2
MICHELE BIANCOFIORE	- REAL ZAPPONETA	6 - 1	GIOVENTU PALAGIANELLO	- PRO GIOIA CALCIO 2023	1 - 3
REAL OLIMPIA TERLIZZI	- REAL RODI GARGANICO	6 - 0	SAN GIORGIO CALCIO 2017	- CALCIO CAROSINO	1 - 1
UNITI PER CERIGNOLA	- OLIMPIA BITONTO	1 - 3	VIRTUS CALCIO MESAGNE	- BITETTO	3 - 0
Ha riposato.....	SOCCER STORNARA		Ha riposato.....	ATLETICO PALAGIANO	

(1) - disputata il 27/04/2024

GIRONE C - 13 Giornata - R		
CITTA DI POGGIARDO	- VASTE POGGIARDO 91	2 - 2
GIOVENTU CALCIO MURO	- CALCIO SOLETO	2 - 0
PRESICCE ACQUARICA	- REAL NEVIANO	1 - 0
SAN DONACI FOOTBALL CLUB	- SOCCER DREAM PARABITA	2 - 1
SOCCER GREEN SURBO	- KALE POLIS GALLIPOLI	1 - 4
SQUINZANO CALCIO 1913	- SALENTO SOCCER ACADEMY	2 - 0
TRICASE A.S.D.	- VALESIO SPORT TORCHIAROLO	3 - 1

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 21/04/2024

GIRONE B - 12 Giornata - R			
BITETTO	- GIOVENTU PALAGIANELLO	-	B- K

(K) recupero programmato 02 maggio 2024

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
 B SOSPESA PRIMO TEMPO
 D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
 F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
 G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
 H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
 I SOSPESA SECONDO TEMPO
 K RECUPERO PROGRAMMATO
 M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
 N GARA REGOLARE
 R RAPPORTO NON PERVENUTO
 U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
 W GARA RINVIATA PER ACCORDO
 P POSTICIPO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dai sostituti avv.ti Antonio Miani e Piergiovanni Traversa, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione degli avv.ti Gaetano Anaclerio, Salvatore Catalano, nella riunione del 30 Aprile 2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PLAY OFF ECCELLENZA C11

GARE DEL 28/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 BISCEGLIE S.R.L.

Propri sostenitori prima e nel corso della gara provocavano l'esplosione di 4 petardi (II RECIDIVA) ed accendevano 8 fumogeni nel proprio settore senza conseguenze (II RECIDIVA). Inoltre, nonostante diversi richiami al Dirigente Accompagnatore della società, i raccattapalle ritardavano la ripresa del gioco non consegnando i palloni, e , nel secondo tempo, li toglievano dal terreno di gioco (Vedi referti Commissari di campo).

Euro 200,00 MOLFETTA CALCIO

Propri sostenitori provocavano l'esplosione di 2 petardi nel proprio setto e di altri 3 all'interno del recinto di gioco senza conseguenze (Vedi referti Commissari di campo).

MEDICI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2024

NIGRI FABIO (BISCEGLIE S.R.L.)

A gioco fermo si alzava dalla panchina e si dirigeva verso un avversario al quale tentava di sottrarre il pallone, senza riuscirci; quindi lo insultava con frasi irrispettose. Alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva gesto irrispettoso nei confronti della terna arbitrale (Art. 36 comma 2 lett. A C.G.S.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

DI FULVIO CIFUENTE FRANCIS (MOLFETTA CALCIO)

Espulso durante la gara, al termine della stessa rientrava sul terreno di gioco tenendo comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro. Il calciatore veniva allontanato con fatica dai propri dirigenti (Art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIGNATARO ANTONIO (BISCEGLIE S.R.L.)

LOPEZ GIUSEPPE

(MOLFETTA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

KOUAME DIBI WILFRIED (BISCEGLIE S.R.L.)

A fine gara, dopo aver preso una rincorsa, colpiva un avversario con un calcio all'anca, causando una rissa sul terreno di gioco.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

AVANTAGGIATO ALESSANDRO (BISCEGLIE S.R.L.)

A fine gara veniva alle mani con un tesserato avversario, inizialmente con spinte, stratonamenti ed insulti, ed infine con schiaffi al volto reciproci.

TACCOGNA FELICE (MOLFETTA CALCIO)

A fine gara, reagendo ad un calcio ricevuto da un avversario, si liberava dalla presa dei propri compagni e rincorreva l'avversario colpendolo con un pugno allo zigomo senza procurargli conseguenze.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VICEDOMINI CARLO (MOLFETTA CALCIO)

A fine gara.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DI RITO NICOLAS (BISCEGLIE S.R.L.)

KOUAME DIBI WILFRIED (BISCEGLIE S.R.L.)

LUCERO PABLO JAVIER (BISCEGLIE S.R.L.)

TRIARICO TATEO VITTORIO (MOLFETTA CALCIO)

PLAY OFF PROMOZIONE C11

GARE DEL 28/ 4/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 28/ 4/2024 FOOTBALL CLUB CAPURSO - LUCERA CALCIO

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. LUCERA CALCIO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARA DEL 28/ 4/2024 FOOTBALL CLUB CAPURSO - LUCERA CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RILEVATO IN FATTO

la società ASD LUCERA, con ricorso preannunciato via pec e ritualmente inviato alla controparte, ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale affermando di aver subito prima dell'inizio della gara adopera dei tesserati della società resistente un'aggressione verbale e fisica, che avrebbe costretto un proprio calciatore a ricorrere alle cure mediche, al fine di schierarlo in panchina per poi farlo subentrare a gara in corso.

L'istante ha affermato che tali eventi avrebbero influenzato l'esito della gara, sollevando preoccupazioni riguardo la sicurezza dei propri tesserati.

La ricorrente ha eccepito l'irregolarità della gara e, per l'effetto, ne ha richiesto la ripetizione.

La resistente non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato per le seguenti motivazioni.

Preliminarmente, va detto che il direttore di gara nulla ha riferito nel proprio referto in merito ai fatti oggetto del ricorso, essendo giunto all'impianto dopo il verificarsi degli episodi di cui innanzi, che gli sono stati riferiti da uno dei due Commissari di Campo.

Anzi, l'arbitro nel proprio supplemento reso a questo G.S.T. in data 30.04.24, ha precisato "di aver trovato al proprio arrivo una situazione "tranquilla e ordinata" Pertanto, gli atti in possesso di questo Giudice Sportivo Territoriale, che descrivono gli avvenimenti oggetto del ricorso, sono i referti dei due Commissari di campo presenti in loco, i sigg.ri Mauro Gangai e Vincenzo Arnone, i quali hanno sostanzialmente concordato circa la descrizione dell'accaduto.

Il sig. Mauro Gangai ha riferito che all'arrivo della squadra ospite, occorso alle 14,30 circa, "negli spogliatoi si creava un parapiglia tra i due gruppi squadra, con insulti, spintoni e urla da entrambe le parti"; il predetto ha precisato che "gli stessi commissari erano costretti a far intervenire le forze dell'ordine che prontamente si recavano al campo da gioco e, solo allora veniva ristabilito l'ordine".

Il sig. Vincenzo Arnone sostanzialmente ha confermato quanto riferito dal collega, precisando che "mentre io ed il collega eravamo insieme al dirigente del Capurso sig. Fumai, distanti pochi metri dagli spogliatoi siamo stati richiamati da urla provenienti dagli spogliatoi e, intervenuti prontamente, abbiamo notato grande confusione con spintoni e urla tra i calciatori delle opposte fazioni. Visto che la situazione poteva degenerare malgrado i ripetuti richiami alla calma, ho ritenuto opportuno chiamare il Comando dei Carabinieri i quali sono prontamente intervenuti riportando la calma." Il sig. Arnone ha altresì precisato con separato supplemento, reso a questo G.S.T. in data 30.04.24, che i tafferugli sono durati "all'incirca 5 minuti"; di aver fatto chiudere dal dirigente della società locale "la porta di accesso agli spogliatoi dall'area di sosta del personale addetto posto sotto la tribuna"; che vi è stata una "fattiva collaborazione da parte dei dirigenti del Capurso Calcio affinché si ristabilisse la calma", con particolare riferimento all'allenatore locale, sig. FUMAI VITO, il quale "ha cercato in tutti i modi di fare da paciere".

Il predetto Commissario aggiunge che "la gara si è svolta regolarmente" tant'è che "nessun incidente si è verificato all'ingresso degli spogliatoi sia al termine del primo tempo che al termine della gara"; anzi, lo stesso ha aggiunto che al termine della gara "alcuni calciatori avversari si sono salutati abbracciandosi a centrocampo in segno di pace e assoluta tranquillità".

Entrambi confermano di aver ricevuto notizia da un componente della Forza Pubblica delle cure approntate al calciatore GALLO DAVIDE della società ricorrente, il quale ha comunque poi preso parte alla gara.

È evidente che gli episodi narrati dalla ricorrente sono stati ridimensionati nel loro effettivo accadimento dai rapporti dei due Commissari di Campo presenti al momento degli incidenti, sì da ritenere che non sussistano elementi per dichiarare la gara viziata da irregolarità o da un clima di insicurezza, visto che l'incontro si è svolto regolarmente e senza ulteriori incidenti.

Peraltro, a presidiare l'impianto per tutta la durata della gara è rimasta la Forza Pubblica, sicché non vi era motivo alcuno perché i tesserati della società ricorrente potessero temere per la propria incolumità.

Per tali motivi, il G.S.T.,

D E L I B E R A

- di rigettare il ricorso proposto dalla società ASD LUCERA CALCIO e, per l'effetto; - di confermare il risultato della gara in oggetto di 2-0 in favore della società ASD FOOTBALL CLUB CAPURSO; - di addebitare sul conto dell'istante la relativa taxa ricorso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 600,00 LUCERA CALCIO

Prima dell'inizio della gara, all'interno degli spogliatoi, i due gruppi squadra venivano a contatto scambiandosi insulti, spinte ed urla. malgrado l'intervento dei dirigenti e dei Commissari di campo, non essendo possibile ripristinare l'ordine i predetti Commissari di campo erano costretti a richiedere l'intervento della forza pubblica che, intervenuta prontamente, ristabiliva l'ordine. Inoltre durante la gara propri sostenitori lanciavano 3 petardi all'interno del terreno di gioco senza conseguenze (I RECIDIVA). Infine, un soggetto estraneo riconducibile alla società e non identificato, sostava durante il primo tempo nei pressi del tunnel che conduce al terreno di gioco e, sebbene invitato ad allontanarsi, si accomodava sulle tribune solo grazie all'intervento di un dirigente della propria squadra. Al termine della gara il predetto soggetto estraneo rientrava sul terreno di gioco e, all'ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, proferiva frase irrispettosa nei confronti di un Commissario di campo (Vedi referti Commissari di campo).

Euro 500,00 LEVERANO FOOTBALL

Propri sostenitori accendevano nel proprio settore 15 fumogeni senza conseguenze (VI RECIDIVA). I medesimi inoltre intonavano per ben due volte nel corso della gara cori offensivi nei confronti delle istituzioni sportive (Vedi referti Commissari di campo).

Euro 400,00 FOOTBALL CLUB CAPURSO

Prima dell'inizio della gara, all'interno degli spogliatoi, i due gruppi squadra venivano a contatto scambiandosi insulti, spinte ed urla. malgrado l'intervento dei dirigenti e dei Commissari di campo, non essendo possibile ripristinare l'ordine i predetti Commissari di campo erano costretti a richiedere l'intervento della forza pubblica che, intervenuta prontamente, ristabiliva l'ordine. Inoltre durante la gara propri sostenitori lanciavano sul terreno di gioco 8 fumogeni (I RECIDIVA - VEDI REFERTI COMMISSARI DI CAMPO).

Euro 200,00 TAURISANO 1939

Propri sostenitori accendevano nel proprio settore 15 fumogeni senza conseguenze (I RECIDIVA - vedi referti Commissari di campo).

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/ 5/2024

MUSCA DIEGO

(LEVERANO FOOTBALL)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FUMAI MUZIO

(FOOTBALL CLUB CAPURSO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DE GIORGI ANDREA (LEVERANO FOOTBALL)

Dopo aver commesso un fallo su un avversario rimasto a terra, tentava di colpirlo con uno sputo senza riuscirvi.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MININNO GABRIELE (LUCERA CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DONVITO FRANCESCO (FOOTBALL CLUB CAPURSO)

FIERONI DAVIDE (FOOTBALL CLUB CAPURSO)

DE LUCA SAMUELE MAICOL (LEVERANO FOOTBALL)

ORTIZ FEDERICO (LEVERANO FOOTBALL)

VALENTINO GIORGIO COSIMO (LEVERANO FOOTBALL)

ROLLO FRANCESCO (TAURISANO 1939)

FASCIANO FABRIZIO (FOOTBALL CLUB CAPURSO)

SCHIRONE MICHELE (FOOTBALL CLUB CAPURSO)

MICCOLI ANTONIO (LEVERANO FOOTBALL)

PASCULLI GIANMARCO (LEVERANO FOOTBALL)

ALEMANNI GABRIELE (TAURISANO 1939)

SOLIDORO UMBERTO (TAURISANO 1939)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA C11

GARE DEL 28/ 4/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 28/ 4/2024 GIALLOOROSI ARADEO - ZOLLINO A.S.D.

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che la società POL. ZOLLINO A.S.D. non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, e che pertanto l'Arbitro non dava inizio alla gara;

visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 10 Codice di Giustizia Sportiva

DELIBERA

di comminare alla società POL. ZOLLINO A.S.D.:

- la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3- 0 in favore della soc. A.S.D. GIALLOOROSI ARADEO;

- la penalizzazione sportiva di numero 1 punto in classifica; - l'ammenda di euro 100,00 per prima rinuncia;

- l'ammenda di euro 50,00 quale indennizzo per mancato incasso; manda al CRP per quanto di sua competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ZOLLINO A.S.D.

Vedi delibera.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

ZOLLINO A.S.D. - 1

Vedi delibera.

AMMENDA

Euro 100,00 IDEALE BARI

Durante tutta la gara, propri sostenitori, accendevano alcuni fumogeni sugli spalti. senza conseguenze. (1° recidiva)

Euro 100,00 ZOLLINO A.S.D.

Vedi delibera.

Euro 50,00 ZOLLINO A.S.D.

Vedi delibera.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:

GAETANI VINCENZO (RUFFANO CALCIO) gare 5

A seguito dell'assegnazione del goal di vantaggio della soc. avversaria, entrava sul t.d.g. avvicinandosi quasi al volto del Direttore di gara, protestando platealmente. Successivamente reiterava tale atteggiamento, pronunciando all'indirizzo dell'Arbitro frasi ingiuriose, irriguardose e bestemmie.
(Art. 36 comma 2 lett.A CGS)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 7/ 5/2024

PEDIO ANTONIO (POLIS BAGNOLO)

ALLENATORI

SQUALIFICA

RAFFO MATTIA (GIOVANI CRYOS) 4 gare

Rivolgeva al Direttore di gara frase irriguardosa e ingiuriosa.
A fine gara. (Art. 36 comma 2 lett. A CGS)

AMMONIZIONE (VI INFR)

LONGO RAFFAELE (IDEALE BARI)

AMMONIZIONE (I INFR)

RAFFO NICOLA (GIOVANI CRYOS)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DELLE SITE ALESSIO DONATO (MELPIGNANO)

A fine gara, nei pressi dello spogliatoio, colpisce con uno schiaffo in volto un calciatore avversario.

CARROZZO GIUSEPPE (NUOVA AVETRANA)

A fine gara, nei pressi dello spogliatoio, reagisce con uno schiaffo colpendo il calciatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DOBROZI DESANTIL (HELLAS LATERZA)
MICCOLIS GIOVANNI (POLISPORTIVA NOCI)

GAETANI DANIELE (MELPIGNANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MALAGNINO GIOVANNI (DON BOSCO MANDURIA)

CARDEA DAVIDE (STATTE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CAMPOSEO COSIMO (S.VITO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DEL CONTE MICHELE	(AUDACE CAGNANO)	CERVELLERA CHRISTIAN	(AUDACE FRAGAGNANO 2020)
POLIGNANO MATTIA	(CALCIO CASTELLANA)	COULIBALY DAGABA	(CAPO DI LEUCA)
COMPIERCHIO GIUSEPPE	(ETRA BARLETTA 2008)	RONZINO DOMENICO	(ETRA BARLETTA 2008)
DEFLORIO FREDERIK	(FOOTBALL TAVIANO)	LATTANZI ANDREA	(NOICATTARO)
NOVELLI NICOLA	(POLISPORTIVA NOCI)	CONTE SAMUELE	(REAL SANNICANDRO)
URSI ALESSANDRO	(REAL SANNICANDRO)	PALASCIANO GIUSEPPE	(RINASCITA RUTIGLIANESE)
CAMISA GABRIELE	(S.VITO)	PELUSO COSIMO	(SAVA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CIMINO FABIANO ANTONIO (DON BOSCO MANDURIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARTULLI ALESSIO	(ATLETICO MARTINA 2012)	PESCHECHERA IVAN	(AUDACE BARLETTA 1958)
RIEZZO PIERGIOVANNI	(DON BOSCO MANDURIA)	BELLO ALESSANDRO	(GIOVANI CRYOS)
GUERRA LEONARDO	(GIOVANI CRYOS)	SCARATI MARCO	(HELLAS LATERZA)
DELLE SITE ALESSIO DONATO	(MELPIGNANO)	DIBISCEGLIE LUCA	(NOICATTARO)
ALLEGRI DOMENICO	(NUOVA AVETRANA)	TOMASELLI GIANLUCA	(NUOVA AVETRANA)
ZOLLINO COSIMO	(NUOVA AVETRANA)	VERARDO ANTONIO	(RUFFANO CALCIO)
MARGARITO MAURO	(SAVA CALCIO)	MINICHINI GIANMARCO	(STATTE)
BOTRUGNO GABRIELE	(VERNOLE CALCIO 2017)	ZILLI FILIPPO	(VIRTUS LECCE)
ANTONELLI SERGIO	(VIRTUS MOLFETTA)	GERMINARIO RAFFAELE	(VIRTUS MOLFETTA)
KANDJI DIADJI	(VIRTUS SAN PANCRAZIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

SERINO ANTONIO (VIRTUS MOLFETTA)

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

GARE DEL 28/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 SAN GIORGIO CALCIO 2017

A fine gara proprio sostenitore faceva ingresso sul terreno di gioco (2°recidiva) e, dirigendosi verso un calciatore della squadra avversaria, lo colpiva con un pugno senza conseguenze.

Euro 200,00 SQUINZANO CALCIO 1913

Durante il corso del 1°tempo propri sostenitori lanciavano sul terreno di gioco 1 fumogeno (2°recidiva).

Euro 100,00 ESPERIA MONOPOLI A R.L.

Propri sostenitori durante il corso del 2°tempo, facevano esplodere 2 petardi nei pressi degli spalti.

Euro 100,00 SQUINZANO CALCIO 1913

Durante il corso della gara propri sostenitori facevano esplodere 5 petardi.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/ 5/2024

COPPOLA MARCO (SALENTO SOCCER ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

TROTOLO GRAZIANO (GIOVENTU PALAGIANELLO)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 30/ 5/2024

STEFANIZZI GIANLUIGI (SALENTO SOCCER ACADEMY)

ALLENATORI

SQUALIFICA

LIA GIOVANNI (PRESICCE ACQUARICA) 1 gara

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARDONE VITO (ATLETICO PEZZE 2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI PONZIO ANGELO RAFFAELE (TAF CEGLIE MESSAPICA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BATTAGLIA LORENZO (PRO GIOIA CALCIO 2023)

AMMONIZIONE (III INFR)

IACOBELLIS GIOVANNI (NEW TEAM CELLAMARE)

AMMONIZIONE (I INFR)

NAPOLITANO DAVIDE (ATLETICO APRICENA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERRANDINO GIUSEPPE (ATLETICO APRICENA)
GRECO ANTONIO (SAN DONACI FOOTBALL CLUB)

ANNOSCIA MICHELE (NEW TEAM CELLAMARE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FATONE MATTEO (ATLETICO APRICENA)
TANCREDI FEDERICO (AVANTI ALTAMURA)
CAMARA EBRIMA (REAL NEVIANO)
TROTTA PASQUALE (SPORTING MANFREDONIA)

POTENZA VITO PIETRO (ATLETICO PEZZE 2011)
GENTILE VITTORIO (GIOVENTU PALAGIANELLO)
GAETANI LUIGI (SOCCER DREAM PARABITA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ANNOSCIA MICHELE (NEW TEAM CELLAMARE)
A fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XV INFR)

FANELLI JARI ROSARIO (SAN GIORGIO CALCIO 2017)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

COLUCCI PIETRO (DIMATEAM) TIANO GIUSEPPE (UNITI PER CERIGNOLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LUPARDI MICHELE	(ATLETICO APRICENA)	TAFUNI VINCENZO	(AVANTI ALTAMURA)
VALENTE ALESSANDRO	(ESPERIA MONOPOLI A R.L.)	TRAWALLY LAMIN	(GIOVENTU PALAGIANELLO)
ANSERVINO CRESCENZO	(OLIMPIA BITONTO)	DE GIORGI FRANCESCO	(REAL NEVIANO)
AZZELLINO GIUSEPPE	(REAL RODI GARGANICO)	PEDACI NICO	(SOCCER DREAM PARABITA)
GETTI SIMONE	(SOCCER GREEN SURBO)	SEMENTINO PIERLUIGI	(SPORTING MANFREDONIA)
DE FRANCESCO ROCCO	(TRICASE A.S.D.)	PAGLIARA GIORGIO	(VALESIO SPORT TORCHIAROLO)
PATERA ALESSIO	(VALESIO SPORT TORCHIAROLO)	MAGGIO CHRISTIAN LOREN	(VIRTUS CALCIO MESAGNE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CALIANNO DOMENICO	(ATLETICO PEZZE 2011)	DE PALMA CHRISTIAN	(BOVINO CALCIO)
CAPUTO ALESSANDRO	(CALCIO CAROSINO)	ORLANDO SIMONE	(CITTA DI POGGIARDO)
DI FRANCO MATTEO	(ELCE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

QUITADAMO MICHELE	(ACCADEMIA CALCIO MONTE)	TURCO GIUSEPPE	(CALCIO CAROSINO)
D ANGELO GABRIELE PIO	(CASTELLUCCIO DEI SAURI)	NATALE DANIELE	(DIMATEAM)
AMODIO MATTEO	(ESPERIA MONOPOLI A R.L.)	BARNABA FRANCESCO	(ESPERIA MONOPOLI A R.L.)
MANDUCA ANDREA SALVATOR	(GRUMESE 1919)	RILIEVO LORENZO	(OLIMPIA BITONTO)
CAGGEGI MANUELE	(PRESICCE ACQUARICA)	GUERRIERI LUDOVICO ALDO	(SAN DONACI FOOTBALL CLUB)
CERVELLI AUGUSTO	(SAN GIORGIO CALCIO 2017)	MANDORINO STEFANO	(SOCCER DREAM PARABITA)
CASTILLO JACOB ALEXIS	(VASTE POGGIARDO 91)	DE GIORGI ADRIANORAFFAELE	(VASTE POGGIARDO 91)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI C11

GARE DEL 27/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 IDEALE BARI

Durante la gara venivano accesi n. 2 fumogeni nel proprio settore senza conseguenze.(vedi referto commissario di campo)

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

CALABRESE VITO (IDEALE BARI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RIBEZZO ALESSANDRO (MESAGNE CALCIO 2020)

COPPA PUGLIA C11

GARE DEL 24/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 350,00 SQUINZANO CALCIO 1913

Propri sostenitori lanciavano sul terreno di gioco un fumogeno senza conseguenze (III RECIDIVA - Vedi referto Commissario di campo).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORMIO FRANCESCO (AUDACE BARLETTA 1958)

CALCIATORI NON ESPULSI

III AMMONIZIONE DIFFIDA

RIONDINO CARMINE (AUDACE BARLETTA 1958)

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Provinciali:	Academy Bari Cup – prima edizione
Organizzato dalle Società:	A.S.D. ACADEMY BARI
Categoria di partecipazione:	Esordienti misti – Primi calci – Pulcini misti – piccoli amici
Periodo di svolgimento:	5 Maggio 2024

Torneo Provinciali:	4^ edizione Torneo Primavera
Organizzato dalle Società:	A.S.D. SPORT E VITA
Categoria di partecipazione:	Primi calci
Periodo di svolgimento:	1° Maggio 2024

Torneo provinciale:	1° Torneo dei 5 Reali Siti
Organizzato dalle Società:	A.C. REAL SITI
Categoria di partecipazione:	Esordienti misti – Pulcini misti
Periodo di svolgimento:	1° Maggio 2024

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto Filippo Masotti, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 30 Aprile 2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

TORNEO GIOVA SOCCER EXPERIENCE

GARE DEL 26/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA NEW FOOTBALL ACADEMY BARI – FELICE SCANDONE

Il Giudice Sportivo:
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che al 14° minuto del secondo del secondo tempo il direttore di gara sospendeva definitivamente l'incontro poiché in seguito all'espulsione di un calciatore della società NEW FOOTBALL ACADEMY BARI che generava una rissa alla quale partecipavano tutti i membri di entrambe le società;
Tanto premesso

DELIBERA

- di comminare a entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0;
- di comminare a entrambe le società la sanzione dell'ammenda di € 100,00.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA

NEW FOOTBALL ACADEMY BARI.

Vedi delibera

FELICE SCANDONE

Vedi delibera

AMMENDA

€ 200 FELICE SCANDONE

Soggetto estraneo riconducibile alla società ospite entrava sul terreno di gioco e tirava un pugno all'indirizzo del n. 10 della società NEW FOOTBALL ACADEMY BARI.

€ 100 NEW FOOTBALL ACADEMY BARI.

Vedi delibera

€ 100 FELICE SCANDONE

Vedi delibera

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STALLONE CRISTIANO (NEW FOOTBALL ACADEMY BARI)
Sferrava un pugno in faccia ad un calciatore della squadra avversaria.

GARE DEL 27/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 5/2024

IODICE PASQUALE (BARONE CALCIO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/5/2024

BUSSOLA MICHELE (BARONE CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARONE MARIO (BARONE CALCIO) SCAFURI DANIELE (CORI MONTILEPINI)
MILONE FRANCESCO (OLIMPIA CAROVIGNO)

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. HELLAS LATERZA – A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE del 21/04/2024

Si comunica che, a seguito di supplemento reso dall'arbitro, a pag. 15 del Comunicato Ufficiale n. 194 del 23/4/2024 è stata riportata l'ammonizione con diffida (IV infrazione) a carico del calciatore TERREVOLI GIUSEPPE (RINASCITA RUTIGLIANESE). L'ammonizione deve ritenersi a carico del calciatore FERRO MICHELE (II INFRAZIONE) (RINASCITA RUTIGLIANESE).

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. TOP PLAYER MINERVINO – G.S.D. AUDACE BARLETTA 1958 del 21/04/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società G.S.D. AUDACE BARLETTA 1958, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 06/05/2024, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

PLAY OUT ECCELLENZA

GARA: A.S.D. NUOVA SPINAZZOLA – A.C. REAL SITI del 21/04/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.C. REAL SITI, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 06/05/2024, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17

GARA: A.S.D. CAPO DI LEUCA – A.S.D. DE FINIBUS TERRAE del 21/04/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società A.S.D. CAPO DI LEUCA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 06/05/2024, alle ore 17.30, per la decisione del ricorso.

FASI FINALI CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17

GARA: A.S.D. FABRIZIO MICCOLI – A.S.D. REAL OLIMPIA TERLIZZI del 14/04/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società A.S.D. FABRIZIO MICCOLI, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 06/05/2024, alle ore 18.00, per la decisione del ricorso.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 13/5/2024.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 30/4/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci